

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE

in persona del giudice unico dott.ssa Maria Lavinia Fanelli ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G. n. 16816/13 promossa da

Pietro Mattei - C.F. MTTPT42R25H501

Manfredi Mattei - C.F. MTTMFR82B04H501N

Domitilla Mattei - C.F. MTTDTL84L68H501V

elettivamente domiciliati in Roma, Viale Parioli n. 77, presso lo studio dell'avv. Jacopo Squillante Fedeli, che li rappresenta e difende giusta delega rilasciata in calce all'atto di citazione in giudizio

ATTORI

E

Paolo Arbarello - C.F. RBRPLA43H22H501O

Vincenzo Lorenzo Pascali - C.F. PSCVCN55A18E629Q

Carla Vecchiotti - C.F. VCCCRL51L45B649K

elettivamente domiciliati in Roma, Via Michele Mercati n. 51, presso lo studio degli avv.ti Antonio Briguglio ed Elena Vaccarella, rappresentanti e difensori giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

FATTO E DIRITTO

OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità professionale del consulente tecnico

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori -nelle rispettive qualità di marito e figli della contessa Alberica Filo Della Torre- evocavano in giudizio innanzi a questo Tribunale i dott.ri Arbarello, Pascali e Vecchiotti al fine di sentirne accertare le responsabilità professionali in ordine al negligente svolgimento dell'incarico di consulenza tecnica espletat o per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in ordine all'omicidio della contessa Filo Della Torre del 10 luglio 1991.

Deducevano a sostegno della domanda che: a seguito della riapertura delle indagini nel 2006 sollecitata da essi attori, i Ctp designati dalla Procura in data 15.6.07 avevano svolto il proprio incarico in maniera superficiale ed imperita, tanto da "costringere" il P.M. a richiedere una seconda archiviazione nel maggio del 2008; essi tuttavia avevano proposto opposizione ottenendo dal Gip la prosecuzione delle indagini e l'assegnazione dei rilievi peritali al RIS di Roma; questi ultimi erano riusciti ad individuare sui reperti le evidentissime tracce di DNA ascrivibili al



colpevole, nonché principale indagato, Manuel Winston Reyes, il quale perciò aveva confessato.

In sintesi, agli odierni convenuti era ascrivibile: omesso esame dell'orologio indossato dalla vittima; analisi superficiale del lenzuolo con il quale la contessa veniva strangolata, consistita in sole 2 analisi e 4 tamponature a fronte delle successive 71 eseguite dal RIS; omesso esame dei reperti con la lampada Crimescope; mancata analisi di tutti i reperti disponibili; gravi negligenze nella conservazione dei reperti (confusione con reperti relativi ad un diverso delitto); mancata possibilità per i propri Ctp di accedere al supporto informatico dei risultati; esecuzione dell'incarico in tempi eccessivamente lunghi, in relazione allo scarso numero di esami sostenuti ed alla richiesta di compensi relevantissimi.

In punto di diritto, segnalavano la propria legittimazione attiva, rispondendo il CTU del proprio operato non solo di fronte al Giudice, ma anche nei confronti della persona offesa e delle altre parti private; deducevano inoltre la natura extracontrattuale della prestazione in parola e la punibilità a titolo di semplice colpa lieve.

Concludevano per il riconoscimento della grave colpa professionale dei convenuti, gradandone le colpe in relazione ai rispettivi ruoli e responsabilità, e per l'effetto chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali (per spese legali e di consulenza) per € 11.020,00 e non patrimoniali, complessivamente quantificati in € 120.000,00 a carico del Pascali, € 60.000,00 a carico del Albarello ed €60.000,00 della Vecchiotti, da devolvere in favore della Fondazione Alberica Filo della Torre.

Con vittoria di spese da distrarsi.

Si costituivano resistendo in giudizio gli odierni convenuti, i quali contestavano la ricostruzione dei fatti e le deduzioni in diritto proposte dall'attori, sottolineando le gravi omissioni di dati essenziali e le false prospettazioni contenute nell'atto introduttivo di controparte.

Deducevano in particolare che: quanto all'analisi del lenzuolo, l'esistenza di tracce ematiche era visibile ad occhio nudo, motivo per cui non era stato necessario il luminol ma si era proceduto all'esame a campione delle parti non ancora monitorate nelle precedenti consulenze; l'esito positivo della nuova perizia svolta dal RIS si giustificava non già alla luce di analisi più approfondite, ma sulla scorta di dati sopravvenuti, quali le intercettazioni delle conversazioni telefoniche (dalle quali si evinceva chiaramente la colpevolezza del Winston) e la scoperta del ferimento del Winston in epoca coeva con l'assassinio, elementi sopravvenuti che avevano indotto il PM a richiedere specificamente al CT di analizzare -anche ad oltranza- i reperti, sino a rinvenire la presenza di tracce ematiche riconducibili al predetto inserviente; viceversa, le indagini si erano concentrate, secondo quella che era la ricostruzione dei fatti ipotizzata dalla Procura, sulla verifica di tracce presenti sugli abiti delle vittime; con particolare riferimento all'orologio, le analisi non erano state svolte in mancanza della necessaria autorizzazione del PM, il quale aveva dubitato dell'autenticità e del possibile inquinamento del reperto, custodito sino ad allora dai Mattei; tutte le modalità di campionamento ed esame dei reperti venivano concordate all'unanimità dai CCTT del PM e delle parti private, che tuttavia non si



erano mai recate nei laboratori a verificare l'esito delle analisi; i consulenti avevano utilizzato tecniche all'avanguardia, tanto da dover attendere mesi per la messa a punto del nuovo kit PCR Amplification (si giustifica in questo modo la durata delle operazioni), essendo al contrario la tecnica del Luminol suggerita da controparte tutt'altro che innovativa, ma risalente agli inizi del secolo scorso.

Sottolineavano in conclusione come la responsabilità del consulente *ex art.* 64 c.p.c. fosse prevista solo a titolo di dolo o colpa grave, ipotesi non ravvisabile nel caso di specie, considerato come gli ausiliari del Giudice si erano attenuti alle specifiche indicazioni fornite dal PM, non disponendo di autonomi poteri di impulso investigativo.

Concludevano pertanto per il rigetto della domanda.

La causa- istruita con la produzione documentale- era infine stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 18.01.16 con la concessione dei termini *ex art* 190 cpc.

Nel merito la domanda è fondata nei termini che seguono.

L'art 64 cpc prevede un'ipotesi di responsabilità aquiliana da fatto illecito per danni cagionati dal consulente tecnico d'ufficio -nominato come ausiliario del giudicante- alle parti private.

Nel deriva come incomba sul danneggiato la duplice prova da un lato della condotta dolosa o colposa del consulente nell'espletamento del mandato e dall'altro il danno ingiusto che da ciò ne sia derivato.

Ebbene nel caso di specie deve ritenersi come gli attori abbiano dimostrato la negligenza dei Ctp Pascali, Albarello e Vecchiotti nell'espletamento dell'incarico ad essi conferito dalla procura di Roma in occasione della riapertura delle indagini sull'omicidio della contessa Alberiga Filo della Torre avvenuta il 10.07.91, sollecitata dalla stessa persona offesa Pietro Mattei, coniuge della defunta. (doc 1 citaz.).

E' invero dimostrato che in data 24.02.07 il Pm -a seguito delle perizie di parte che evidenziavano una maggiore sofisticazione delle tecniche di rilievo del dna rispetto al 1991 e della messa a disposizione da parte dei Mattei di un nuovo reperto quale l'orologio della vittima (doc 4 citaz.)- chiedeva ed otteneva la riapertura del caso da parte del Gip (doc.5 citaz.).

Ne conseguiva da parte del Pm la nomina di un collegio peritale -composto dagli odierni convenuti in data 15.06.07- ove veniva richiesto in particolare agli stessi "l'esame dei reperti sequestrati al fine di evidenziare eventuali tracce biologiche indicandone la tipologia", al fine di estrapolarne i profili genetici da comparare agli indagati ((jacono Roberto e Wiston Manuel) (doc.6 citaz.).

Ebbene tali le premesse fattuali è risultato come gli stessi consulenti abbiano depositato la loro perizia in data 13.05.08 con esito negativo, nel senso che dall'esame dei reperti e dalle tamponature effettuate non sono state trovate tracce tali da consentire profili genetici sovrapponibili a quelli degli indagati (doc. 8 citaz.), e che in conseguenza di ciò la procura si sia determinata ad una richiesta di archiviazione (doc 9 citaz).



E' poi risultato -a seguito di una nuova opposizione della persona offesa suffragata da una relazione di parte e critiche alla perizia di ufficio sulla metodologia delle analisi e sulla lacunosità delle stesse (doc.10 e 11 citaz.)- come il gip abbia emesso ordinanza con cui invitava l'ufficio della procura ad ulteriori indagini, verificando in specie le ragioni per cui i periti avevano eseguito accertamenti con tecnologie difformi da quelle indicate dalle persone offese, indicando nuovamente i reperti da analizzare tra cui l'orologio indicato dalla vittima (doc.12 citaz.).

A seguito di ciò veniva dato incarico ai Ris i quali cominciavano la loro attività nel 11.01.11 procedendo all'elencazione dei numerosi reperti, alla descrizione ed ispezione degli stessi (con tecnica Crimescope e Combur test), con estrazione delle tracce rilevanti e quantificazione delle stesse (con filtro Amicon ed amplificazione del Dna): dall'analisi dell'orologio in particolare è stato evidenziato il profilo genetico di Manuel Winston, così come sul lenzuolo ove eseguite 71 campionature.

Sul punto appare di evidente chiarezza come i risultati della consulenza dei Ris -con un esame approfondito dei reperti- siano stati completamente difformi da quelli depositati dai consulenti odierni convenuti.

Ebbene- prescindendo dalla circostanza che anche a seguito delle risultanze dei Ris l'indagato Manuel Winston abbia confessato il delitto giacchè questa costituisce solo *ex post* una conferma del corretto operato dei Ris- occorre verificare *ex ante* trattandosi di causalità omissiva se vi siano state delle lacune e negligenze da parte dei convenuti e verificare con un giudizio controfattuale se è più probabile che non che in assenza di tali errori si sarebbe potuto arrivare al riscontro delle tracce emetiche e conseguentemente all'individuazione del colpevole già nel maggio 08.

Invero ritiene il Tribunale che a tale quesito debba darsi una risposta affermativa.

Preliminarmente appare *prima facie* come i convenuti abbiano omesso di analizzare un reperto indicato dalla parte offesa all'inizio della vicenda di causa, ovvero l'orologio Rolex indossato dalla vittima e custodito dal Mattei.

Sul punto essi hanno dedotto come non avessero proceduto in tale senso perché vi sarebbe stata un'opposizione del Pm, trattandosi di reperto fino a quel momento conservato dalla persona offesa.

Ma di tale assunto non vi è prova, anzi dall'analisi documentale emerge come il Pm avesse dato una ampia facoltà di verifica ai propri consulenti senza apporre alcuna limitazione di indagini, men che meno che avesse espressamente escluso alcuni reperti specifici dalle indagini. Se dunque alcuna perplessità fosse stata espressa verbalmente ed ufficiosamente dalla procura, tuttavia dal verbale di nomina dei consulenti si evince come nel quesito A) si faccia genericamente riferimento ai reperti sequestrati, senza alcuna esclusione (doc 6 citaz.).

D'altra parte la diligenza dei professionisti incaricati esigeva che essi valutassero il mandato ricevuto dal Pm anche alla luce delle determinazioni del Gip, dal cui decreto di autorizzazione si evinceva la necessità di ri-analizzare i reperti in sequestro dal 1991 e si sottolineava come era stato messo a disposizione l'orologio dalla persona offesa, circostanza questa



appunto ritenuta rilevante ai fine della riapertura del caso (doc 5 citaz.). E ciò tenuto conto che un riferimento esplicito alla disponibilità dell'orologio -come uno dei motivi fondanti la richiesta di riapertura delle indagini da parte del Pm- era presente nella stessa istanza della procura volta appunto alla riapertura del caso (doc.4 citaz.).

Si deve invero sottolineare che i Ctp della procura sono ausiliari di un parte pubblica, ovvero debbono ricercare la verità non in contrasto bensì in collaborazione con i consulenti della persona offesa finanche degli indagati. Nel caso di specie i Ctp della persona offesa avevano messo a disposizione come elemento nuovo autorizzato dal giudice un orologio, di guisa che sarebbe rientrato in una diligenza media peritale analizzare tale reperto visto che si trattava di indagini riguardanti un caso di omicidio. D'altra parte nel corso delle operazioni ne era stata sottolineata la rilevanza dalla Dott.ssa Baldi -perito del Mattei- ma le era stato opposto un rifiuto in attesa di autorizzazione da parte del Pm in quanto tale oggetto non era compreso tra i lista ufficiale dei reperti (doc 11 citaz.). Non risulta tuttavia che i convenuti si siano attivati alla richiesta di tale autorizzazione, nè che via stato un diniego da parte della procura di tale autorizzazione. Anzi al contrario allo stato deve ritenersi che non vi fosse alcun veto -come sopra sottolineato- atteso che i Ris successivamente hanno proceduto alla analisi del reperto senza che vi sia stato *medio tempore* alcun provvedimento in materia della procura.

E' risultato invece nel caso di specie come i Ctp abbiano omesso tale analisi, procedendo alla tamponatura dell'orologio -segno che il reperto era stato da loro acquisito, ed in caso di mancanza di autorizzazione i Ctp non avrebbero potuto procedere neanche in tal senso- ma non all'analisi delle stesse (pag 2, pag 17 doc 8 citaz.).

Unitamente a ciò deve poi evidenziarsi come i consulenti convenuti abbiano eseguito una scarsa campionatura sugli altri reperti in sequestro (5 sul lenzuolo, a fronte delle 71 eseguite successivamente dai Ris), e che si siano serviti di una metodologia antiquata rispetto alla migliore scienza e conoscenza del momento, aspetto questo stigmatizzato dallo stesso gip il quale nel ordinare a fronte della nuova richiesta di archiviazione la prosecuzione delle indagini chiedeva verifiche sulla base della scienza attuale e lumi sul perchè si era proceduto alla consulenza con tecnologie diverse a quelle indicate dalla persona offesa (doc.12 citaz.).

La difesa dei convenuti circa la limitazione delle analisi giacchè in caso contrario avrebbero richiesto costi e tempi superiori non è influente e non supportata dai successivi fatti, atteso che non risulta che la procura avesse imposto limiti di spesa nè che i tempi di espletamento sarebbero stati nettamente superiori atteso che i Ris hanno depositato la loro relazione in 4 mesi (doc.13 citaz.).

D'altra parte anche solo con riferimento al reperto principale -il lenzuolo- essendo state sullo stesso presenti molteplici tracce disponibili sarebbe stato evidentemente con media accortezza e scrupolo procedere ad una campionatura più ampia rispetto a quella minima effettuata in concreto dai convenuti.

Ancora come osservato dal gip -non risultando allo stato che tra il 2007 ed il 2011 sia mutata la tecnologia disponibile- non è dato comprendere perché i



convenuti non abbiano proceduto all'analisi dei reperti con le migliori metodologie a disposizione, quale ad es. la lampada di Wood utile proprio al fine di rintracciare altre tracce evidentemente non rinvenibili ad occhio nudo, grazie alle quali si è potuto successivamente rinvenire quelle biologiche con profilo genetico compatibile con il colpevole, e perché abbiano utilizzato la procedura di minifiler solo su alcune tracce.

Infine non appare fondata la difesa dei convenuti secondo cui l'operato dei Ris sarebbe stato avvantaggiato dalla circostanza che nel mentre erano state effettuate delle intercettazioni deponenti per la colpevolezza di Manuel Winston di guisa da essere orientati nella ricerca delle tracce biologiche o ematiche del colpevole oramai già praticamente identificato.

E ciò non solo perché -come confutato e documentato dagli attori- tale intercettazioni sono state eseguite all'esito delle conclusioni della perizia dei Ris (maggio 2011) ovvero nell'agosto del 2011 (doc 34, 35 memoria ex art 183 c 6° cpc n.1), ma anche perché l'indagine espletate erano contro persone ignote e note già all'epoca dell'incarico conferito ai convenuti e dunque sospetti concreti contro Manuel Winston erano manifesti agli stessi sì da potere anch'essi muoversi con ricerca specifica di tracce appartenenti all'indagato (doc.5 citaz.).

Alla luce di quanto sopra ritiene il Tribunale che vi siano elementi sufficienti per concludere che -laddove i convenuti avessero svolto il loro incarico con diligenza media analizzando anche l'orologio, cercando con il Luminol le tracce non macroscopiche utili sugli altri reperti quale il lenzuolo, e utilizzando la tecnica di analisi più all'avanguardia su tutti i campioni evidenziati- le conclusioni dei consulenti convenuti sarebbero state "molto più che probabilmente che non" con esito positivo, ovvero avrebbero consentito la individuazione del profilo compatibile del colpevole già dal 2008.

Si ritiene dunque che gli attori abbiano diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito, nel caso di specie consistente nella necessità di assistenza del proprio difensore al fine di ottenere la riapertura delle indagini frustrata poi dalla richiesta di ingiusta archiviazione-determinata dalle errate risultanze peritali dei convenuti cui il pm ha fatto affidamento- al fine di ottenere dal gip la prosecuzione delle indagini.

I convenuti debbono perciò essere condannati al pagamento di **€11.020,00** come da fatture allegate (doc. 32 e 33 citaz.), oltre interessi legali dal 13 marzo 2007 (data della 1^ fattura), nella misura **di €3.673,00 ciascuno**, da attribuirsi alla Fondazione Alberica Filo della Torre in persona del legale rappresentante pt come richiesto dagli istanti.

Con riferimento al danno non patrimoniale deve sottolinearsi come l'errore dei convenuti abbia senz'altro determinato un patema d'animo nelle persone offese dal reato le quali con tanta perseveranza avevano confidato a distanza di più di vent'anni che la verità fosse accertata sollecitando essi stessi la giustizia ed ottenendo al riapertura del caso, con dispendio di professionalità per farsi assistere nella ricerca del colpevole dell'omicidio della loro congiunta e per resistere alle mancanze dei Ctp della procura.



Non può dunque non ritenersi che le lacune dei consulenti della procura -in una fase particolare quale quella di riapertura delle indagini dopo tanto tempo, la quale aveva sicuramente acceso delle speranze nell'animo degli attori- abbiano frustrato le legittime aspettative degli stessi e determinato un notevole ritardo nell'accertamento della verità, con conseguente sofferenza e timore di vedere nuovamente respinto il loro tentativo.

Ne consegue che può essere riconosciuto in via equitativa -considerando la durata del mandato ricevuto dai consulenti tra il ricevimento dell'incarico e il deposito della consulenza errata (15.06.07/13.5.08) ed il ritardo nell'accertamento della verità resosi possibile solo con il deposito della consulenza dei Ris (2011) come sopra motivato (dopo circa 4 anni)- l'importo complessivo di **€120.000,00** (circa 30.000 € per ogni anno di ritardo, considerando che le persone offese che hanno sofferto per tali errori sono tre e dunque 10.000,00 € per ciascuna).

E può essere allocata in effetti sul Pascali- in virtù della sua preponderanza nell'incarico atteso come gli attori abbiano dimostrato come il compenso per lui previsto fosse di gran lungo superiore a quello dei suoi colleghi (doc.17,18 citaz.)- la maggiore responsabilità dei fatti con attribuzione in capo allo stesso dell'obbligo risarcitorio di **€60.000,00**, mentre sugli altri convenuti l'importo di **€40.000,00** per ciascuno, da devolversi in favore della Fondazione (doc 29 citaz.).

Spese secondo soccombenza.

PQM

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:

-accoglie la domanda degli attori e per l'effetto condanna Vincenzo Lorenzo Pascali al risarcimento in favore di Pietro Mattei, Manfredi Mattei e Domitilla Mattei di **€3.673,00** oltre interessi legali dal 13.03.07 ed **€60.000,00** oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; condanna Paolo Albarello al risarcimento in favore Pietro Mattei, Manfredi Mattei e Domitilla Mattei di **€3.673,00** oltre interessi legali dal 13.03.07 ed **€40.000,00** oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; condanna Carla Vecchiotti al risarcimento in favore Pietro Mattei, Manfredi Mattei e Domitilla Mattei di **€3.673,00** oltre interessi legali dal 13.03.07 ed **€40.000,00** oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, somme da devolversi in favore della Fondazione Alberica Filo della Torre; condanna Vincenzo Lorenzo Pascali, Paolo Albarello e Carla Vecchiotti alla rifusione delle spese di lite in favore di Pietro Mattei, Manfredi Mattei e Domitilla Mattei che liquida per le varie fasi processuali in complessive **€7.000,00** per esborsi ed **€660,00** per spese oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Roma così deciso 20.04.16

Il giudice
Maria Lavinia Fanelli



